



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 04/12/2018

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato: - in via preliminare, che l'intermediario convenuto non ha riscontrato la richiesta di copia delle condizioni generali delle polizze assicurative collegate al contratto oggetto di contestazione; - di aver stipulato, in data 20/04/2009, un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente, estinto dopo 11 rate; - all'esito di alcune verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo alle polizze collettive contestualmente stipulate; - il costo relativo alle polizze doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa, nel caso di specie, era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date; - a dimostrazione di ciò, ha rappresentato che: a) non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi; b) trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; c) la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; d) la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento; e) il premio è stato pagato in via anticipata dal Cliente ed è stato oggetto di finanziamento da parte dello stesso intermediario; f) il beneficiario delle assicurazioni è l'assicurato ma dalle condizioni di polizza si evince che l'indennizzo è parametrato al finanziamento; - il TAEG contrattuale del finanziamento è pari a 15,34% mentre quello effettivo, considerando gli



oneri assicurativi, è pari a 16,583%; - alla luce delle predette considerazioni, ai finanziamenti in controversia deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB; - all'esito di alcune di verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TEG il costo del premio assicurativo; - il "TEGM di riferimento" alla data di sottoscrizione del contratto era pari a 15,87%, mentre "il TEG ricalcolato", considerando gli oneri assicurativi, è pari al 16,583%; - risulta pertanto, nel caso di specie, il superamento del tasso soglia.

Rimasta insoddisfatta a fronte del mancato riscontro da parte dell'intermediario del reclamo presentato in data 25/01/2017, l'istante ha proposto ricorso chiedendo: - in via principale, la restituzione della somma di € 1.235,23 a titolo di interessi usurari e ogni altro onere connesso all'erogazione del credito; - in via subordinata, l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, con conseguente restituzione della somma di € 1.070,60 quale rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di interessi dall'inizio del piano d'ammortamento alla data dell'estinzione avvenuta dopo 11 rate pagate, per effetto della nullità della clausola del TAEG; - la rifusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 400,00.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate con nota del 24/07/2017, in particolare ha affermato: - che il premio assicurativo in controversia è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla rispettiva normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto; - che la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alle coperture assicurative in controversia; - il contratto è stato stipulato nel 2009 ovvero prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 141/2010 che ha introdotto l'art. 125-bis TUB; - «pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere illegittima la mancata inclusione nel TAEG non sarebbe possibile dichiarare la nullità della clausola contrattuale, anche perché l'art. 124, comma 5, TUB, applicabile *ratione temporis*, si riferiva alla diversa ipotesi di assenza o nullità delle clausole contrattuali e non già alla ipotesi, riferibile al caso di specie, della mancata inclusione del relativo costo nel calcolo del TAEG (decisione del Collegio di Roma n. 1430 del 18 febbraio 2016)».

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni con nota del 22/09/2017, nella sostanza ribadendo quanto affermato nel ricorso.

Il procedimento in oggetto è stato sospeso nella riunione dell'11/01/2018, con richiesta «all'intermediario resistente integrazione documentale finalizzata a chiarire l'effettiva natura facoltativa della polizza accessoria al finanziamento per cui è controversia secondo gli indici stabiliti dal Collegio di Coordinamento nella riunione del 12/6/2017».

Nelle more della sospensione, con nota del 7/02/2018 l'intermediario ha prodotto la "nota illustrativa delle polizze collettive n. 5327/03 e n. 5233/02".

In seguito all'integrazione fornita, parte ricorrente ha replicato con comunicazione del 14/02/2018 nella quale ha ritenuto che le prove prodotte dalla resistente non sono sufficienti a vincere la presunzione della facoltatività della polizza.

L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto (quale domanda posta in subordine) la mancata inclusione, nel TAEG relativo ad un contratto di prestito personale (credito ai consumatori), del costo di polizze assicurative alle quali, secondo la parte ricorrente, l'intermediario avrebbe imposto di aderire per ottenere il credito ovvero per ottenerlo alle medesime condizioni. Parte ricorrente rappresenta altresì che per effetto dell'inclusione dei costi assicurativi il valore



del TEG del finanziamento (non indicato in contratto) risulterebbe superiore al TEGM del trimestre di riferimento (Il trimestre 2009) per la categoria di operazioni «anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari» il cui tasso soglia era del 15,87% (Fonte: Serie storiche dei TEGM e dei tassi soglia della Banca d'Italia).

Con riferimento alle condizioni economiche del contratto di finanziamento controverso, si rappresenta quanto segue: il contratto è stato prodotto da entrambe le parti e risulta sottoscritto in data 20/04/2009; gli indicatori sintetici di costo sono i seguenti: 13,41%, TAEG 15,34%.

In sede di ricorso, parte ricorrente ha eccepito che l'intermediario convenuto non avrebbe riscontrato la richiesta di copia delle condizioni generali della polizza assicurativa collegata al contratto oggetto di contestazione. In sede di repliche e a seguito di richiesta del Collegio di sospensione del procedimento, invece, ha allegato copia della "Nota informativa" e delle "Condizioni di assicurazione" relative alle polizze collettive di cui al contratto di finanziamento (Polizze Collettive n. 5327/03 e 5233/02 – edizione maggio 2008).

Dall'esame della "Nota informativa" e delle "Condizioni generali" si evince che le prestazioni previste sono le seguenti: "Copertura per decesso per tutti gli Assicurati"; "Copertura per Invalidità Totale e Permanente, per tutti gli Assicurati"; "Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavori Dipendenti Pubblici"; "Copertura per Perdita d'Impiego, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati"; "Copertura per Malattia Grave, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori".

Al fine di decidere il merito della controversia, si rende necessario applicare al caso in esame i principi di diritto contenuti nelle decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 10617, 10620, 10621, del 12 settembre 2017 e successivi provvedimenti: «Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo».

Facendo rinvio ai principi enunciati dal Collegio di Coordinamento in relazione ai criteri per stabilire la sostanziale obbligatorietà delle coperture assicurative qualificate come facoltative, nonché al riparto dell'onere della prova tra le parti, si rileva quanto segue: - la dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa è contenuta all'interno del contratto di finanziamento pertanto è stata contestuale alla stipulazione del contratto di finanziamento; - la durata della copertura assicurativa coincide con quella del finanziamento.

Più in particolare, il contratto di assicurazione prevede quanto segue: - il beneficiario della copertura assicurativa è l'intermediario contraente; - gli indennizzi previsti dal contratto sono parametrati al finanziamento; - il pagamento del premio è parametrato all'importo e alla durata del finanziamento.

Sulla base delle evidenze in atti, non risulta prevista una remunerazione per l'intermediario collocatore della polizza.



Le polizze assicurative di cui si controverte nel presente procedimento presentano, quindi, gli indici (gravi, precisi e concordanti), presuntivi di obbligatorietà, indicati dal Collegio di Coordinamento: 1) contestualità della stipula e stessa durata; 2) funzione delle polizze di copertura del credito; 3) indennizzo parametrato al debito residuo.

Nel caso di specie sembrano dunque provati alcuni degli indici presuntivi richiesti dal Collegio di Coordinamento (il quale ne richiede il "concorso") al fine di asseverare il carattere obbligatorio delle coperture assicurative e dunque l'inclusione della relativa voce nel TAEG.

Sulla base di quanto affermato dal Collegio di Coordinamento con le citate decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 2017: «Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: [1] - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; [2] - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; [3] - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento».

Con riferimento al terzo criterio, da ultimo richiamato, relativo al diritto di recesso dalla copertura assicurativa, si evidenzia che il recesso è consentito esclusivamente entro 30 giorni «dalla data di decorrenza» dell'Assicurazione stessa. Codesto Collegio, dunque, ritiene non sussista per certo il requisito della libera recedibilità da parte del cliente per tutto il corso del finanziamento.

In relazione al primo criterio, dalla documentazione in atti non risulta dimostrato che l'offerta di finanziamento fosse stata proposta al ricorrente alle medesime condizioni, con o senza polizza assicurativa, e con indicazione in chiave comparativa dei costi e del TAEG nelle due ipotesi. La presunzione di obbligatorietà della copertura assicurativa sin qui non risulta quindi superata.

In merito al secondo criterio individuato dal Collegio di Coordinamento nelle citate decisioni del 12 giugno 2017 ai fini del superamento della presunzione di obbligatorietà della polizza (*i.e.* «avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio»), si rileva che l'intermediario non ha fornito tale prova.

Nel caso concreto in esame, anche tenuto conto degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF, codesto Collegio ritiene pertanto non superata la presunzione di obbligatorietà della copertura assicurativa in quanto l'intermediario non ha fornito evidenza di nessuno degli indici richiesti "a prova contraria" dallo stesso Collegio di Coordinamento, al fine di rovesciare la presunzione di obbligatorietà delle polizze assicurative.

Il Collegio ritiene, pertanto, procede con l'esame della domanda principale del ricorrente relativa alla richiesta di restituzione degli interessi usurari.

Con riferimento alla domanda di restituzione degli interessi usurari giova evidenziare che: - i valori del TAN e del TAEG riportati sul foglio informativo sono pari, rispettivamente, al 13,41% e al 15,34%; - non è indicato il valore del TEG; - il contratto in esame è stato stipulato il 20/04/2009; - al momento della sottoscrizione del contratto erano in vigore le Istruzioni per la rilevazione del TEGM della Banca d'Italia («Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull'usura»), aggiornamento febbraio 2006 (in vigore fino al II trimestre 2009 e quindi applicabili ai contratti stipulati fino al 31.12.2009), che al punto «C4. Trattamento degli oneri e delle spese» includono nel calcolo del tasso «(5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese



ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge», specificando altresì che «Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza»; - la parte ricorrente contesta l'usurarietà del tasso, rideterminato nella misura del 16,583%, previa inclusione dei costi assicurativi; - quanto al requisito della copertura totale o parziale del credito, si osserva che la polizza in esame prevede il riconoscimento di indennità paramtrate al finanziamento in favore dell'intermediario.

Ai fini del riscontro dell'usurarietà dei rapporti in controversia, considerato quanto di recente affermato (in tema di inclusione dei costi assicurativi nel TEG) dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8806 del 5/04/2017, che ha formulato, per un contratto stipulato nel 2002, il seguente principio di diritto: «In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione», codesto Collegio, tenuto debitamente conto di quanto sopra riportato in fatto e in diritto, nello specifico caso in esame, ritiene di aderire all'orientamento fatto proprio dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 250/2018 e n. 16291/2018 nelle quali si è stabilito che, per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010, come quello in oggetto, occorre fare applicazione delle istruzioni vigenti *ratione temporis*, vale a dire quelle emanate dalla Banca d'Italia nel 2006, che includevano nel calcolo del tasso le «spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito».

Lo stesso Collegio specifica che «per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010, ai fini della determinazione del tasso, occorre avere riguardo esclusivamente al costo delle polizze assicurative imposte dal creditore, le stesse, del resto, che sono state considerate nei decreti ministeriali di rilevazione dei TEGM, cioè dei parametri di riferimento con cui debbono essere confrontati i TEG».

Ai fini del caso in questione occorre richiamare il citato orientamento anche laddove chiarisce che nei contratti stipulati nel periodo di vigenza delle Istruzioni della Banca d'Italia emanati nel 2006, al fine di accertare se il contratto di assicurazione, definito "facoltativo", sia stato invece imposto dal creditore a tutela del proprio credito soccorrono gli stessi criteri indicati con riferimento al TAEG dalle sopra citate decisioni nn. 10617, 10620 e 10621/2017.

Nel caso di specie, peraltro, l'adesione alla polizza è stata contestuale alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e la natura obbligatoria della polizza emerge chiaramente dagli elementi sopra esaminati, senza che l'intermediario abbia fornito prova di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio.

Quanto agli effetti del superamento del tasso-soglia, il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 11895/2018 ha stabilito quanto segue: «Una volta accertato il collegamento funzionale (vedi Collegio di Coordinamento 9 gennaio 2018, n. 250) della polizza stipulata a protezione del credito e verificato, di conseguenza, il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese, compresi i premi assicurativi relativi alle



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

polizze collegate, escluse le imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario» (cfr. altresì la successiva pronuncia n. 12830/2018 del medesimo Collegio).

La già citata decisione n. 16291/2018 ha inoltre stabilito che in caso di accoglimento della domanda relativa all'inclusione dei costi nel TEG deve ritenersi assorbita quella relativa all'applicazione del tasso sostitutivo per mancata inclusione dei costi nel TAEG.

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che in relazione al contratto per cui in controversia parte ricorrente sia tenuta unicamente alla restituzione del capitale oggetto del finanziamento nei limiti della domanda.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA